

Civile Ord. Sez. 1 Num. 19790 Anno 2026  
Presidente: FERRO MASSIMO  
Relatore: ZULIANI ANDREA  
Data pubblicazione: 14/06/2026



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 26458/2024 R.G. proposto da  
AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in Roma, via dei  
Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura dello Stato, che la  
rappresenta e difende

- ricorrente -

contro

BETONIMPIANTI S.r.l., domiciliata all'indirizzo PEC  
dell'avv. Francesco Ferrari, che la rappresenta e difende

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1473/2024 della Corte d'Appello di Bari,  
depositata il 18.11.2024;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del  
15.4.2026 dal Consigliere Andrea Zuliani.

**FATTI DI CAUSA**

In data 19.7.2024, il Tribunale di Bari, con l'opposizione  
espressa dell'Agenzia delle Entrate, omologò il concordato

preventivo in continuità proposto da Betonimpianti S.r.l., nonostante la sua mancata approvazione da parte di tutte le classi in cui i creditori erano stati suddivisi (art. 109, comma 5, d.lgs. n. 14 del 2019, Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza).

L'omologazione fu accordata dal tribunale ritenendo la proposta «approvata dalla maggioranza delle classi» (art. 112, comma 2, lett. *d*, c.c.i.i., prima ipotesi). In realtà, delle tredici classi in cui erano stati suddivisi i creditori, soltanto tre si erano espresse a favore del concordato, ma il tribunale, sulla conforme istanza di Betonimpianti S.r.l., ritenuta la convenienza della proposta per il creditore erariale, applicato l'art. 88, comma 2-*bis*, c.c.i.i. (testo vigente *ratione temporis*, prima della riforma dell'art. 88 apportata dall'art. 21 del d.lgs. n. 136 del 2024), conteggiò tra quelle favorevoli anche le sei classi in cui erano stati suddivisi i crediti dell'Agenzia delle Entrate (e dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione), così riscontrando l'approvazione della proposta da parte di nove classi su sedici.

Agenzia delle Entrate propose contro la sentenza del tribunale reclamo ai sensi dell'art. 51 c.c.i.i., prospettando l'inapplicabilità dell'art. 88, comma 2-*bis*, c.c.i.i. al concordato in continuità, nonché ribadendo che il proprio voto contrario all'approvazione del concordato era giustificato dall'assenza del requisito di meritevolezza del debitore, ritenuto necessario per l'omologazione.

La Corte d'appello di Bari rigettò il reclamo.

Contro la sentenza della corte territoriale Agenzia delle Entrate ha presentato ricorso per cassazione articolato in due motivi.

Betonimpianti S.r.l. si è difesa con controricorso.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Il ricorso è trattato in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-*bis*.1 c.p.c.

#### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Il primo motivo di ricorso denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., «violazione degli articoli 88, comma 2-*bis*, 109 e 112, comma 2, c.c.i.i. e dell'art. 11 della Direttiva UE 2019/1023».

La ricorrente ribadisce la tesi secondo cui il cd. *cram-down* fiscale (ovverosia la regola per cui il giudice, ritenuta la convenienza della proposta per l'erario, può sovvertire il voto contrario del creditore al fine di omologare il concordato) non sarebbe applicabile al concordato preventivo in continuità, la cui disciplina, dopo la riforma apportata dal d.lgs. n. 83 del 2022, è del tutto peculiare per ciò che riguarda il consenso dei creditori richiesto per l'omologazione del concordato.

1.1. Il motivo è fondato.

1.1.1. Occorre innanzitutto chiarire che, nella presente controversia, trova applicazione il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza nel testo previgente alla riforma apportata con il d.lgs. n. 136 del 2024, il cui art. 21 ha completamente riscritto l'art. 88 del codice, tra l'altro espressamente prevedendo – nel nuovo comma 4 – l'operatività e i limiti del *cram down* fiscale e previdenziale nel concordato in continuità.

Come correttamente ritenuto dalla stessa Corte d'appello di Bari, non si può dubitare del carattere innovativo della modifica dell'art. 88 intervenuta nel 2024, trattandosi di una delle «Disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza» che non ha né il contenuto, né la forma di una norma di interpretazione autentica del testo

previgente. Non si può invece condividere la successiva affermazione del giudice barese – che contraddice la precedente – secondo cui la nuova disposizione «rappresenta sicuramente un criterio ermeneutico fondamentale ai fini dell'interpretazione del previgente art. 88, comma 2-*bis*, nel senso ritenuto dal Tribunale».

Il comma 2-*bis*, qui applicabile *ratione temporis*, deve essere interpretato alla luce dei consueti criteri ermeneutici, a cominciare da quelli dettati dall'art. 12 disp. prel. c.c.

1.1.2. Il testo della disposizione è il seguente:

«Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 109, comma 1, e, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente o non deteriore rispetto all'alternativa liquidatoria».

Assume rilievo determinante, ai fini dell'interpretazione, il preciso rinvio al solo comma 1 dell'art. 109 e, ancor più precisamente, alle «percentuali di cui all'articolo 109, comma 1». Infatti, l'art. 109 c.c.i.i., come modificato dal d.lgs. n. 83 del 2022 (lo stesso con cui è stato introdotto il comma 2-*bis* nell'art. 88), disciplina in modo marcatamente differenziato le «percentuali» necessarie per l'approvazione del concordato liquidatorio (comma 1) e quelle richieste per l'omologazione del concordato in continuità (comma 5).

Per il concordato preventivo liquidatorio è rimasta invariata la disciplina originaria, secondo cui è necessaria l'approvazione da parte dei «creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto», nonché «del maggior numero di classi» (ove prevista la suddivisione in classi), oltre, eventualmente, alla «maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto» (qualora «un unico creditore sia titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto»).

Viceversa, per il concordato preventivo in continuità, il comma 5, dopo aver posto la regola base per cui «Il concordato ... è approvato se tutte le classi [la cui formazione è sempre obbligatoria] votano a favore» (dettando i metodi di calcolo della maggioranza all'interno di ciascuna classe), per il «caso di mancata approvazione», rinvia all'art. 112, comma 2. Quest'ultimo, alla lettera *d*, stabilisce che il tribunale «omologa altresì» se «la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza dell'approvazione a maggioranza delle classi, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori: 1) ai quali è offerto un importo non integrale del credito; 2) che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l'ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione».

In tale contesto, l'espresso rinvio, nell'art. 88, comma 2-*bis*, c.c.i.i., alle «percentuali» di cui all'articolo 109, comma 1, denota in modo inequivocabile l'intenzione del legislatore di limitare al solo concordato liquidatorio l'ambito di efficacia della norma che permette di imporre all'amministrazione finanziaria

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

(e agli enti previdenziali) una soluzione che, in ragione del suo dissenso, non è stata approvata.

1.1.3. Tale essendo il senso «fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse», non vi sono ragioni per ritenere che diversa fosse «l'intenzione del legislatore», perché la limitazione dell'ambito di operatività del *cram down* fiscale al concordato preventivo liquidatorio non può essere considerata una irragionevole contraddizione rispetto al *favor continuitatis* che pervade l'attuale sistema normativo.

In questa particolare materia, infatti, il *favor continuitatis* è già concretizzato nell'abbandono della fondamentale regola della approvazione del concordato da parte della maggioranza dei creditori che subiscono il parziale sacrificio delle loro ragioni. Il sopra citato art. 112, comma 2, lett. *d*, c.c.i.i. consente che si giunga all'omologazione del concordato non approvato dai creditori, purché vi sia il consenso soltanto di una minoranza, che ben può essere esigua, anche se qualificata.

L'impossibilità di abbinare la «ristrutturazione trasversale dei debiti» (art. 11 della Direttiva UE n. 2019/2023, attuato, nell'ordinamento interno, con l'art. 112, comma 2, cit.) e il *cram down* fiscale e previdenziale (istituto che non trova riscontro nel diritto dell'Unione) evita che si sommino, nella medesima procedura, gli effetti di due eccezionalità: l'omologazione del concordato senza approvazione dei creditori e la conversione in voto favorevole del voto contrario di un creditore coinvolto nella ristrutturazione. In questo senso, l'art. 88, comma 2-*bis*, c.c.i.i. non è una disposizione di sfavore per la continuità, ma un limite o un contrappeso a un sistema che, solo per il concordato in

continuità, agevola notevolmente l'omologazione rispetto a quanto previsto per il concordato liquidatorio.

1.1.4. Non è questo l'unico caso in cui il *favor continuitatis* subisce un contemperamento, che non è una contraddizione.

In modo analogo opera il diverso regime disposto per la contestazione, da parte dei creditori, della convenienza della proposta del debitore. Nel concordato in continuità, qualsiasi creditore può opporsi eccependo il difetto di convenienza della proposta nei suoi confronti (art. 112, comma 3, c.c.i.i.). Nel concordato liquidatorio, è legittimato ad opporsi per questo motivo solo «un creditore dissenziente appartenente a una classe dissenziente ovvero, nell'ipotesi di mancata formazione delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il 20 per cento dei crediti ammessi al voto» (art. 112, comma 3, c.c.i.i.).

La maggior severità nel dare rilevanza alle contestazioni dei creditori sulla convenienza della proposta del debitore non è certo espressione di un inesistente *favor* per il concordato liquidatorio, ma si spiega con il mantenimento, in quel contesto, del rigoroso principio di maggioranza, che è stato invece abbandonato per il concordato in continuità.

1.1.5. Per quanto riguarda il rapporto tra ristrutturazione trasversale dei debiti e *cram down* fiscale, il legislatore del 2024 ha stabilito una nuova regola, ammettendone il cumulo, sia pure con il limite che non è consentita l'omologazione con il solo consenso forzato di un'unica classe di creditori pubblici (art. 88, comma 4, c.c.i.i.).

Ma ciò nulla toglie alla chiarezza della diversa norma contenuta nell'art. 88, comma 2-*bis*, c.c.i.i., che qui rileva *ratione temporis*. E poiché la maggioranza delle classi è stata

ottenuta, nel caso di specie, solo grazie alla imposizione del voto favorevole alle agenzie fiscali (che avevano espresso un motivato voto contrario), il ricorso dell'Agenzia delle Entrate risulta fondato in base all'affermazione del seguente principio di diritto:

*«L'art. 88, comma 2-bis, c.c.i.i., vigente fino alla riscrittura dell'intero articolo ad opera dell'art. 21 del d.lgs. n. 136 del 2024, non consente al tribunale di omologare il concordato in continuità mediante la conversione in voto favorevole del voto contrario delle agenzie fiscali e degli enti previdenziali (cd. cram down fiscale e previdenziale), essendo tale possibilità prevista soltanto "ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 109, comma 1", ovverosia delle maggioranze richieste per l'approvazione del concordato liquidatorio».*

2. Con l'accoglimento del primo motivo di ricorso rimane assorbito il secondo (rubricato «violazione e falsa applicazione dell'art. 88, comma 2-bis, d.lgs. n. 14 del 2019 sotto altro profilo (sul giudizio di meritevolezza del proponente), in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.»), con cui la ricorrente ha riproposto la questione della meritevolezza del debitore quale presupposto per l'omologazione del concordato, in particolare quando questa avviene mediante il rovesciamento del voto contrario dei creditori erariali.

3. Accolto il ricorso, la sentenza impugnata viene cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bari, perché decida, in diversa composizione, anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

**P.Q.M.**

La Corte:  
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia  
alla Corte d'appello di Bari, anche per decidere sulle spese del  
presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del  
15.4.2026.

Il Presidente  
Massimo FERRO

Corte di Cassazione - copia non ufficiale